



# COMUNE DI COMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **7** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 21 Marzo 2022, svoltasi in forma telematica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020..

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - <b>SINDACO</b>	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MANTOVANI ADA	si	
ALEOTTI FABIO	si		MARTINELLI PAOLO	si	
ANZALDO FULVIO	si		MASPERO ELENA	si	
BIONDI LUCA	si		MINGHETTI BARBARA	si	
BORGHI CLAUDIO		si	MOLTENI ALESSANDRO	si	
BRENNA FRANCESCO	si		NESSI VITTORIO	si	
CANOVA ELENA	si		NOSEDA IVAN	si	
CANTALUPPI LORENZO		si	PATERA ANTONELLA	si	
CENETIEMPO ENRICO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DE SANTIS SERGIO	si		ROVI GUIDO	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TORRESANI PIERANGELA	si	
FANETTI STEFANO	si		TRAGLIO MAURIZIO		si
FERRETTI MATTEO	si		TUFANO ANTONIO	si	
GERVASONI DAVIDE	si		VALERI ANDREA	si	
GORLA MARIO	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE		si	<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>4</b>
LISSI PATRIZIA	si			=	=

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i.;
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova “Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito a servizi che si articolava in tassa sui servizi indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), che all’art. 1, comma 738 ha disposto che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); (...)”*;

### Considerato che

- il D.P.R. n. 158/1999, all’art. 3, comma 2, prevede che la tariffa di riferimento, così come definita all’art. 2 del medesimo D.P.R., sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- la TARI, ai sensi del comma 642 della citata legge di stabilità 2014, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*);
- il comma 683, della citata Legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, denominata anche “ARERA”, una serie di competenze in materia di rifiuti e della relativa tassa, tra le quali:

- la funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e dei costi dei relativi servizi di raccolta e di smaltimento;
- la definizione di un nuovo metodo per determinare le tariffe da applicare agli utenti del servizio rifiuti;
- l’approvazione delle tariffe definite dall’Ente di governo d’ambito territoriale;

Dato atto che la Regione Lombardia non ha attivato le Autorità d’ambito territoriale di cui all’art. 3-bis del DL n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e che, di conseguenza, restano in capo al Comune di Como - quale ente territorialmente competente (ETC) - le prerogative in materia di organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, la scelta della relativa forma di gestione e la determinazione delle tariffe applicabili agli utenti;

Vista la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, avente per oggetto “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale è stato approvato il nuovo “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR);

Vista la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021, n. 363, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Vista la determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2, avente per oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’ autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 09/02/2022, ha approvato il Piano Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Como, nel quale risulta per l’anno 2022 un costo complessivo di € **14.129.371,51** da finanziare mediante le entrate della tassa sui rifiuti (TARI), come riepilogato nel seguente prospetto Economico-Finanziario;

<b>PEF 2022-2025 - Determinazione costi anno 2022 - MTR-2</b>			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	<b>2.693.015,68 €</b>
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	<b>1.120.822,34 €</b>
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	<b>0,00 €</b>
		<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	<b>3.862.331,98 €</b>
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	<b>2.430.537,00 €</b>
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		<b>180.080,20 €</b>
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		<b>1.293.074,00 €</b>
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		<b>0,00 €</b>
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		<b>3.194,62 €</b>
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti		<b>902.411,44 €</b>
	<b>Acc</b> Accantonamento		<b>909.080,21 €</b>
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		<b>0,00 €</b>

	- di cui per crediti		<b>909.080,21 €</b>	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		<b>0,00 €</b>	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		<b>0,00 €</b>	
	<b>R</b> Remunerazione del capitale		<b>324.338,89 €</b>	
	<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		<b>0,00 €</b>	
	<b>CK</b> proprietari		<b>0,00 €</b>	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		<b>0,00 €</b>	
<b>AR</b> Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		<b>561.720,54 €</b>	
	<b>AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		<b>197.216,63 €</b>	
	fattore sharing <b>b</b>	<b>0,60</b>	coefficiente gradualità <b>γ</b>	<b>0,82</b>
			fattore sharing <b>ω</b>	<b>0,10</b>
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			<b>337.032,32 €</b>
	<b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			<b>130.162,97 €</b>
<b>RC</b> Conguagli variabili	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		<b>0,00 €</b>	
	di cui: Residuo <b>RCND</b>		<b>0,00 €</b>	
	Residuo <b>RCU</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COSexp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COVexp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COexp</b>		<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		<b>0,00 €</b>	
	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		<b>0,00 €</b>	
<b>RC</b> Conguagli fissi	di cui: Residuo <b>RCU</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		<b>0,00 €</b>	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		<b>0,00 €</b>	

	recupero scostamento <b>COVexp</b>	<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>	<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento <b>COexp</b>	<b>0,00 €</b>	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2	<b>0,00 €</b>	
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		<b>570.004,39 €</b>
	Oneri fissi		<b>521.603,46 €</b>
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	<b>0,00 €</b>	Voce libera 5 € <b>0,00 €</b>
	Voce libera 6 €	<b>0,00 €</b>	
<b>Voci libere per costi fisse:</b>	Voce libera 1 €	<b>0,00 €</b>	Voce libera 2 € <b>0,00 €</b>
	Voce libera 3 €	<b>0,00 €</b>	
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		<b>1,60%</b>
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente		<b>13.997.889,20 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>			<b>7.516.500,42 €</b>
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>			<b>121.443,51 €</b>
<b>Dv</b> detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			<b>0,00 €</b>
<b><math>\Sigma TV</math> - Totale costi variabili</b>			<b><u>7.395.056,91 €</u></b>
<b>Costi fissi effettivi</b>			<b>6.826.798,50 €</b>
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Df</b> detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			<b>92.483,90 €</b>
<b><math>\Sigma TF</math> - Totale costi fissi</b>			<b><u>6.734.314,60 €</u></b>
<b>Costi totali</b>	<b><math>\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV</math></b>		<b><u>14.129.371,51 €</u></b>

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, tenendo conto che:

- il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/07/2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, nella commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del DPR 158/1999, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, per ciascun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, la misura della tassa sui rifiuti (TARI) è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, prevista per la categoria di utenza non domestica di riferimento, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- sono state predisposte le tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei costi previsti dal Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, ovvero sulla base di coefficienti di produttività di rifiuti differenziati, per le utenze domestiche, in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre, per le utenze non domestiche, con riferimento alle tipologie di attività, identificate mediante specifiche categorie;
- che l'elaborazione delle tariffe è stata effettuata utilizzando i coefficienti K di produttività dei rifiuti, previsti dal D.P.R. 158/1999, ossia:
  - per le utenze domestiche, i coefficienti **Ka** (non modificabili) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti **Kb** per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
  - per le utenze non domestiche, i coefficienti **Kc** per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti **Kd** per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
- che per i coefficienti Kb, Kc e Kd, i cui valori sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e sono compresi tra un valore minimo ed uno massimo, si è ritenuto, analogamente a quanto stabilito per le tariffe degli anni precedenti, di utilizzare il valore medio di quelli indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tranne che:
  - per le due categorie tariffarie delle utenze non domestiche riferite alle “*Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie*” (cat. n. 31) ed alle “*Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli*” (cat. 32), i cui coefficienti sono stati determinati in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 23 e dall'art. 24 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, come per le tariffe del 2021;
  - per le categorie n. 22 (ristoranti), n. 23 (mense), n. 24 (bar), n. 27 (ortofrutta, ecc.) e n. 29 (banchi di mercato genere alimentari), per le quali si è ritenuto di applicare i valori medi dei coefficienti Kc e Kd ridotti nella misura del 5%, come per le tariffe del 2021;
  - per la categoria n. 34 riferita ai “negozi di fiori e piante” - che già nelle tariffe TARI del 2020 erano stati scorporati dalla categoria n. 27 (riferita anche ad ortofrutta, pescherie e pizza al taglio) cui appartenevano fino al 2019 -, per la quale si ritiene opportuno mantenere tale specifica categoria tariffaria TARI anche per l'anno 2022, assegnando i coefficienti Kc e Kd della ex categoria n. 27 nella misura minima prevista dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, in considerazione della limitata quantità dei rifiuti prodotti conferibili al servizio pubblico;

Rilevato che le variazioni tariffarie delle utenze domestiche e non domestiche del corrente anno 2022, rispetto al precedente anno 2021, dipendono dalle variazioni dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti urbani di cui al citato PEF, nonché dall'assenza, per l'anno 2022, delle riduzioni applicate negli anni 2020 e 2021 sulla parte variabile della tariffa di alcune categorie a seguito dell'emergenza COVID e per tenere conto delle chiusure e delle limitazioni subite dalle relative attività;

Precisato che la ripartizione tra costi fissi ed costi variabili e tra utenze domestiche e non domestiche risulta determinata, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e del citato PEF per l'anno 2022, come segue:

<b>Costi totali</b> $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	<b>€ 14.129.371,51</b>	<b>TF - Totale costi fissi</b>	<b>€</b> <b><u>6.734.314,60</u></b>
		<b>TV - Totale costi variabili</b>	<b>€</b> <b><u>7.395.056,91</u></b>

<b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ <b>€ 7.875.711,68</b>	% costi fissi utenze domestiche	<b><u>55,74%</u></b>	<b>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuf = \Sigma TF \times 55,74\%$	<b>€ 3.753.706,96</b>
		% costi variabili utenze domestiche	<b><u>55,74%</u></b>	<b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuv = \Sigma TV \times 55,74\%$	<b>€ 4.122.004,72</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ <b>€ 6.253.659,83</b>	% costi fissi utenze non domestiche	<b><u>44,26%</u></b>	<b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnf = \Sigma TF \times 44,26\%$	<b>€ 2.980.607,64</b>
		% costi variabili utenze non domestiche	<b><u>44,26%</u></b>	<b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnv = \Sigma TV \times 44,26\%$	<b>€ 3.273.052,19</b>

Richiamato l'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, nel quale è previsto che mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI sia anche stabilito l'importo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che, se non superato, comporta l'esenzione dal pagamento della TARI, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta per il quale sarà previsto il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;

Ritenuto che, al fine di agevolare e supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica, la soglia dell'ISEE per poter beneficiare dell'esenzione TARI del 2022 debba essere confermata in misura pari ad € 8.000,00 (valore applicato dal 2021 a seguito dell'incremento della precedente soglia di € 5.000,00 applicata fino al 2020);

Dato atto che per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, la tariffa giornaliera, prevista dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della TARI, non è dovuta in quanto compresa nel canone di cui all'art. 1, comma 837 della legge n. 160/2019;

Precisato che la predetta tariffa giornaliera deve, invece, essere applicata alle occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico (diverse da quelle destinate a mercati), quali fiere, sagre, feste, luna park, ecc., il cui pagamento è dovuto contestualmente al pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019, come previsto dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della TARI;

Ritenuto opportuno differire anche per il corrente anno 2022 i termini per il pagamento della TARI, tenendo conto delle attuali difficoltà economiche conseguenti all'incremento del costo delle materie prime e dell'energia, stabilendo i seguenti termini, analoghi a quelli dell'anno precedente: **30 set-**

**tembre 2022** per la prima rata, **30 novembre 2022** per la seconda rata, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022;

Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del DL n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 28/06/2019, con il quale è stato previsto che dall'anno d'imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti alcuni tributi comunali, tra i quali anche la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Sito Internet del MEF, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del DL 30/12/2021 convertito dalla Legge del 25/02/2022 n. 15, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28/02/2022, con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del DL 30/12/2021, convertito dalla Legge del 25/02/2022 n. 15, a decorrere dal corrente anno 2022, i comuni *“possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);
- il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n. 31 del 12/07/2021;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare 1^ *“Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale”* nella seduta del 17/03/2022;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Società partecipate;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 5 della legge n.241/90 il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Santoli, Funzionario del Settore Servizi Finanziari e Società partecipate, Servizio Entrate Tributarie;



Precisato che la seduta del Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 30 del 12/11/2020;

Con voti favorevoli n. 18 e contrari n. 6 (Anzaldo, Mantovani, Martinelli, Rapinese, Rovi e Torresani), espressi nei modi di legge, presenti n. 29 di cui n. 24 votanti e n. 5 astenuti (Aleotti, Fanetti, Lissi, Minghetti e Nessi):

## D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per l'anno 2022, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti:

### A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)
1	0,80	0,80	<b>0,773725</b>	<b>54,097957</b>
2	0,94	1,60	<b>0,909128</b>	<b>108,195915</b>
3	1,05	2,00	<b>1,015515</b>	<b>135,244894</b>
4	1,14	2,60	<b>1,102559</b>	<b>175,818363</b>
5	1,23	3,20	<b>1,189603</b>	<b>216,391831</b>
6 o più	1,30	3,70	<b>1,257304</b>	<b>250,203055</b>

### B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	coeff. Kc	coeff. Kd	tariffa quota fissa (€/mq/anno)	tariffa quota variabile (€/mq/anno)	TOTALE TARIFFA (€/mq./anno)
1	Associazioni, biblioteche, caserme, scuole non paritarie	0,54	4,39	0,946517	1,033746	<b>1,980263</b>
2	Cinematografi, teatri	0,37	3,00	0,648539	0,706432	<b>1,354971</b>
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,981573	1,071422	<b>2,052995</b>
4	Campeggi, impianti sportivi	0,82	6,73	1,437303	1,584763	<b>3,022066</b>
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,893932	0,979585	<b>1,873517</b>
6	Autosaloni, esposizioni	0,43	3,52	0,753708	0,828880	<b>1,582588</b>
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	2,488989	2,743313	<b>5,232302</b>
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	1,787865	1,959172	<b>3,747037</b>
9	Case di cura e riposo, carceri	1,13	9,21	1,980674	2,168747	<b>4,149421</b>
10	Ospedali	1,18	9,68	2,068315	2,279422	<b>4,347737</b>
11	Uffici e agenzie	1,30	10,62	2,278652	2,500771	<b>4,779423</b>

12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,77	1,016629	1,123227	<b>2,139856</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli	1,20	9,85	2,103371	2,319453	<b>4,422824</b>
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	1,46	11,93	2,559102	2,809246	<b>5,368348</b>
15	Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,72	5,87	1,262022	1,382253	<b>2,644275</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74	2,524045	2,764506	<b>5,288551</b>
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,29	10,54	2,261124	2,481933	<b>4,743057</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	0,93	7,62	1,630112	1,794338	<b>3,424450</b>
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,25	10,25	2,191012	2,413644	<b>4,604656</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	1,139326	1,255095	<b>2,394421</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	1,437303	1,580054	<b>3,017357</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,22	59,20	12,655285	13,940269	<b>26,595554</b>
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,93	48,61	10,394161	11,446562	<b>21,840723</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	4,87	39,90	8,536182	9,395552	<b>17,931734</b>
25	Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati	2,39	19,61	4,189215	4,617714	<b>8,806929</b>
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,08	17,00	3,645844	4,003117	<b>7,648961</b>
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,77	71,88	15,372140	16,926123	<b>32,298263</b>
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	3,768540	4,153823	<b>7,922363</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,95	40,60	8,676407	9,560387	<b>18,236794</b>
30	Discoteche, night-club, sale giochi	1,48	12,12	2,594158	2,853987	<b>5,448145</b>
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	0,24	1,97	0,420674	0,463890	<b>0,884564</b>
32	Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli	0,26	2,10	0,455730	0,494502	<b>0,950232</b>
33	Distributori di carburante	0,82	6,73	1,437303	1,584763	<b>3,022066</b>
34	Negozi di fiori e piante	7,17	58,76	12,567645	13,836658	<b>26,404303</b>

### C) UTENZE “NON DOMESTICHE” SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera di cui all’art. 19 del Regolamento per l’applicazione della TARI (da applicare alle occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico, con esclusione di quelle riferite ai mercati, come in premessa specificato), è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del **50 %**.

3) di stabilire, ai sensi dell’articolo 21 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, l’esenzione dal pagamento della TARI per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all’importo di € **8.000,00**, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall’anno d’imposta nel quale sarà applicabile il “bonus sociale rifiuti” di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;

4) di stabilire che la domanda per l’esenzione dalla TARI 2022 deve essere presentata entro il termine perentorio del **30 novembre 2022**;

5) di differire i termini per il pagamento della TARI previsti dall’art. 32, comma 3, del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, al **30 settembre 2022** per la prima rata ed al **30 novem-**

**bre 2022** per la seconda rata, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022;

6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del **5,00 %** deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Como;

7) di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

*(Si ricollega il Cons. Guarisco – presenti n. 30)*

Inoltre:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 24 e contrari n. 4 (Anzaldo, Rapinese, Rovi e Torresani), espressi nei modi di legge, presenti n. 30 di cui n. 28 votanti e n. 2 astenuti (Mantovani e Martinelli):

#### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, trattandosi di tariffa da applicare comunque con effetto dal 1° gennaio 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI